



DELIBERA N. 95/26/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RAINBOW S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 30, DELLA
LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

(CONTESTAZIONE N. 1/26/DSM – PROC. N. 2871/AE)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 14 aprile 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*”;

VISTA la Delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla Delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento sanzioni*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO, in particolare, il dettato dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/97, secondo cui *“I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità”*;

VISTA la delibera n. 424/22/CONS del 30 dicembre 2022 recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*, come modificata dalla delibera n. 70/25/CONS del 18 marzo 2025, di seguito *“Regolamento quote”*, in quanto Regolamento vigente nel periodo di riferimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nel corso del 2025, l'Autorità ha condotto, come ogni anno, l'attività di verifica, relativa all'anno 2024, del rispetto degli obblighi in materia di programmazione e investimento in opere europee e di produttori indipendenti di cui all'art. 52 e seguenti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, così come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50. Le modalità ed i criteri di svolgimento di tale attività di accertamento sono declinate nel regolamento allegato alla delibera n. 424/22/CONS del 14 dicembre 2022. In particolare, all'art. 11, comma 6, è previsto che: *“L'Autorità si riserva di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori audiovisivi”*. Nell'ambito del quadro normativo e regolamentare indicato, con specifico riferimento agli investimenti in opere europee di produttori indipendenti, l'Autorità provvede ad espletare l'attività di controllo sui dati presentati dai fornitori di servizi di media audiovisivi contenenti il dettaglio degli investimenti effettuati per ogni singola opera audiovisiva. Con particolare riferimento alle attività di verifica per l'anno 2025, relative alla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., l'Autorità ha chiesto, con nota prot. n. 0285267, del 7 novembre 2025, alla società Rainbow S.p.A., quale produttore indipendente indicato negli atti di verifica trasmessi dalla Rai, di fornire, con specifico riferimento alla quota relativa all'animazione, gli importi contrattualizzati a titolo di corrispettivo nell'anno 2024, per il pre-acquisto, l'acquisto e la produzione di opere audiovisive da parte di Rai, chiedendo di indicare, per ciascuna opera acquistata, il titolo, la relativa modalità di acquisizione (pre-acquisto, acquisto e produzione) e il corrispondente valore percepito, unitamente ad ogni altro elemento ritenuto utile per i fini della verifica. Nella nota veniva altresì indicato il relativo termine per il riscontro, ossia 20 giorni dalla data della notifica, scaduto in data 27 novembre 2025, precisando che, in caso di mancato riscontro nei termini e con le modalità prescritti, avrebbero trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997,

n. 249, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 a euro 103.291,37 irrogata dalla stessa Autorità.

Scaduto il termine del 27 novembre 2025 senza che vi fosse alcun riscontro da parte della Società, con atto di contestazione n. CONT. N. 1/26/DSM del 7 gennaio 2026, notificato in pari data via PEC, è stata accertata e contestata a Rainbow S.p.A. la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 30, l. n. 249/97, per non aver comunicato le informazioni richieste nei termini e con le modalità prescritte; contestualmente, l'Autorità avviava, dunque, il procedimento sanzionatorio n. 2871/AE.

Deduzioni della Società

Con comunicazione del 7 gennaio 2026, acquisita al prot. n. 0003400 dell'8 gennaio 2026, la Società in parola ha riscontrato la citata richiesta del 7 novembre 2025, fornendo gli elementi che avrebbe dovuto trasmettere entro il 27 novembre 2025, senza fare riferimento alcuno all'atto di contestazione notificato.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, è indubbio che la predetta Società sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 30, l. 249/97, in quanto non ha fatto pervenire all'Autorità, nei termini e con le modalità prescritti, la documentazione richiesta.

PRESO ATTO che la succitata Società non ha inteso accedere al beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, come richiamato nell'atto di contestazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, l. 249/97, *“i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.200,00 (centotremiladuecento/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di scarsa entità, considerato che la stessa, seppure in ritardo e dopo aver ricevuto l'atto di contestazione, ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata dall'Autorità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte ha fornito all'Autorità, seppure con ritardo, le informazioni.

C. Personalità dell'agente

Rainbow S.p.A, società di produzione audiovisiva, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche della società Rainbow S.p.A., si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2024, da cui risultano (voce Ricavi conto economico) ricavi pari a 14.791.000,00 euro e un utile di esercizio;

CONSIDERATO che, ai sensi, dell'art.10-*bis*, del Regolamento sanzioni, è previsto che il soggetto destinatario di una ordinanza-ingiunzione di pagamento che si trovi in condizioni economiche disagiate ha facoltà di richiedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione, pena la decadenza dal beneficio, il pagamento rateale della somma dovuta e che al ricorrere delle richiamate condizioni, la domanda può essere presentata all'Autorità secondo le modalità precisate nell'Allegato 1 "*Istruzioni per gli operatori*" al predetto Regolamento sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 30, l. 249/97;

ORDINA

alla società Rainbow S.p.A., con Iscrizione nel Registro delle imprese di Ancona e Partita IVA 01398510428, avente sede legale in Via Brecce, 257, cap. 60025, Loreto (Ancona) indirizzo (PEC: rbw@pec.it), di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU con imputazione al capitolo 2379 capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 95/26/CONS”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Entro il termine di sette giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 95/26/CONS”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 14 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella